



**Francisci Monacelli Eugubini J. U. D. Protonotarii
Apostolici, olim Ecclesiae Venusinae, ac deinde Aesinatis
Vicarii Generalis, &c. Formularium Legale Practicum Fori
Ecclesiastici**

In Quo Formulæ Expeditionum usufrequentium de his, quæ pertinent ad
Officium Judicis nobile, continentur ; Opus Episcopis, Vicariis Generalibus,
Aliisque Iurisdictionem quasi Episcopalem exercentibus: necnon
Confessariis, Parochis, Cancellariis, cæterisque in dicto Foro versantibus,
apprimè utile ...

In qua præter Supplementum Formularum Fori extrajudicialis, accesserunt
quamplures Formulæ Fori contentiosi, necnon nonnullæ litteræ Pastorales
non minùs utiles, quàm necessariæ gubernium Ecclesiasticum
assumentibus, ab eodem Auctore annotationibus auctæ, sacræ paginæ
oraculis, & Sacr. ...

Monacellus, Franciscus

Venetiis, 1707

Instructio, sive ordo servandus in expositione solemnī Eucharistiæ Clem.
XI. anni 1705.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-62423](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-62423)

ISTRUZIONE, ED ORDINI

Da osservarsi nell'Orazione continua di Quarant'Ore coll'Esposizione del **SANTISSIMO SACRAMENTO** per li bisogni di Santa Chiesa, secondo la pia mente di Nostro Signore Papa **CLEMENTE XI.**

GASPARO per la misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale.

SUMMARIUM.

I *IN Ecclesijs ubi reperitur expositum Sacramentum Eucharisticum, quid sit servandum in celebrandis Missis Sacr. Congr. Rit. præscriptis*

in Decreto quod allegatur, & numer. 2.

3 *Innovantur Decreta generalia Congr. Rit. circa appositionem Baldachinorum pro laicis, & injungitur illorum observantia num. 4. 5. & 6.*



Stendo state fatte fin dal tempo dell'Introduzione del'Esposizione del Santissimo Sacramento per l'orazione continua di Quarant'Ore diverse provisioni spettanti al decoro di detta Sacra Funzione, acciò le medesime venghino esattamente osservate, e si rimova ogni abuso; D'Ordine espresso dalla Santità di Nostro Signore datoci coll'oracolo della sua viva voce ordiniamo, e comandiamo, che in tutte le Chiese di quest'Alma Città, tanto Patriarchali, quanto Collegiate, e Parochiali, ed in ogn'altra Chiesa sì de' Secolari come de' Regolari in qualsivoglia modo privilegiata: in cui si farà la sudetta Orazione di Quarant'Ore s'osservi inviolabilmente quanto si prescrive nella presente novissima Istruzione, sotto le pene infra scritte.

- I** Si metterà sopra la porta della Chiesa dove farà l'Esposizione, un segno del Santissimo Sacramento ornato di festoni, come pure a capo della strada vicina, perche sia noto a chi passa esser ivi l'Esposizione del Santissimo Sacramento.
- 2** Il Santissimo Sacramento dovrà esporfi nell'Altare Maggiore, (eccettuataene le Basiliche Patriarchali, nelle quali si suol' esporre sopra altro altare) e coprirà l'Imagine, ò Statua, che vi sia; come anche le Pareti della Tribuna, le vicine all'Altare, se non vi sono ornamenti fissi, si copriranno con drappi, avvertendosi, che gli apparati non contenghino Istorie, nè cose, profane.

Sopra l'Altare non vi si pongono Reliquie de' Santi, ò Statue de' medesi-

- mi (non escludendosi però quelle degl' Angeli, che faccino figura di Candelieri,) e molto meno vi si ponghino figure dell'Anime del purgatorio di qualsivisia materia; il che si proibisce anche in tutte l'Espofizioni particolari, & in quelle, che tal volta si fanno per suffragio di quell'Anime.
- 3 Sopra detto Altare in sito eminente vi sia un Tabernacolo, ò Trono con Baldachino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporeale per collocarvi l'Ostensorio, ò Custodia, il di cui giro farà attorniato di raggi; nè vi farà d'avanti alcun'ornamento, che impedifchi la vista del SS.
- 4 Ardino sopra l'Altare almeno dalli lati della Croce, & otto candelle nella parte superiore, con altre quattro dalli lati dell'Ostensorio, nella di cui parte opposta non vi si ponga onninamente lume alcuno; e vi siano finalmente due Torcieri con le fiaccole almeno di tre libre l'una. L'istesso numero de' lumi vi sia anche di notte dopo ferrata la Chiesa, trà quali ve ne siano almeno dieci di cera, e per la Chiesa nella sera si mettano lumi sufficienti per evitare la confusione, quali stiano accesi finche si chiudono le Porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'Altare dell'Espofizione, ad effetto di raccogliere la mente de' Fedeli all'Orazione.
- 5 Niun Secolare, benchè vestito con Sacco di qualsivoglia Compagnia ardifca d'andare intorno all'Altare per aggiustare lumi, ò far altro che occorrà, mà dovrà essere un Sacerdote, ò almeno un chierico con Cotta, con la quale sopra il proprio Abito dovranno comparirvi, anche li Regolari di qualsivoglia Religione: Avvertendosi di più, che ogni persona di qualsivoglia condizione, & ordine, per Decreto della *Sagr. Congreg. de' Riti, Urbis* 19. *Aug.* 1651. avanti il SS. Sacramento esposto accostandosi, ò partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla Persona del Sacerdote quale celebra la Messa privata, s'insinua esservi Decreto della medesima *Sagr. Congr. Urbis* 7. *Sept.* 1638. che mentre passa avanti l'Altare in cui stà esposto il Santissimo Sacramento, dopo fatta l'Adorazione con le ginocchia piegate, scoperto il capo, alzandosi lo ricopra.
- 6 Si tenga durante l'Espofizione alla Porta della Chiesa, per la parte di dentro, ò di fuori, come tornerà più comodo, un Tapeto, che faccia forma di Busola con spatio adeguato alli lati per comodità del Popolo, e sia talmente posto, che non possa mai dalla strada vederfi il Santissimo Sacramento.
- 7 Stiano di continuo uno, ò due Sacerdoti, ò almeno in altr'Ordine sacro costituiti se si potrà, vestiti di Cotta (benche siano Regolari) genuflessi avanti d'un Banco ricoperto con Tapeto ò panno rosso, ò d'altro colore, è qualità decente, vicino all'infimo grado dell'Altare, e mai sopra genuflessorii, orando tanto di giorno, quanto di notte a vicenda. Dove sarà qualche Confraternità vi assistino due Confratelli almeno, avanti un banco coperto di panno verde, ò d'altro colore decente parimente a vicenda, mà fuori dal Presbiterio, e distanti dagl'Ecclesiastici sudetti, ed orando con tutta divozione per edificazione degl'Astanti, e con voce sommessa per non causare distrazione à gl'altri.
- 8 Nella Sacrestia vi sia l'Orologio almeno à polvere per sapere il tempo della vicenda, di cui se ne darà il segno ad ogn'ora con la Campana maggiore tanto di giorno come di notte.

9. La sera avanti il giorno dell'Esposizione dopo il segno dell'Ave Maria, si suonino le Campane solennemente per avviso del Popolo, come anche la mattina nel far del giorno, e dopo tutti gli altri segni dell'Ave Maria durante l'Esposizione come parimente le solite tre volte avanti le Messe solenni.
10. Nell'Altare dove stà esposto il Santissimo Sacramento non si celebri altra Messa, che le solenni per l'Esposizione, e Reposizione, ne i quali due giorni oltre la Conventuale (nelle Chiese dov'è obligazione di cantarla) si celebrerà dopo Nona la Messa del Santissimo Sacramento Votiva pro re gravi (eccettuate però tutte quelle Domeniche, che sono di prima, o seconda Classe, e tutti li giorni ne quali per ragione del Calendario tanto universale, quanto particolare di quella Chiesa, in cui si fa l'Esposizione, si fa Ufficio parimente di prima, o seconda Classe, come anche eccettuata la Feria quarta delle ceneri, e le Ferie seconda, terza, e quarta della Settimana Santa, nelle quali Domeniche, ed altri giorni, e Ferie eccettuate, si canterà la Messa Conventuale con l'Orazione aggiunta del Sacramento sub unica conclusione) e tutto ciò s'osservarà inviolabilmente in tutte le Chiese tanto de' Secolari, che de' Regolari.
- Nel giorno Medio, oltre la Messa Conventuale si doverà cantare dopo Nona la Messa Votiva pro pace, o altra, che verrà comandata da N. S., secondo che starà espresso nella lista delle Quarant'ore, con la medesima eccezione delli giorni sudetti, e con la medesima regola circa l'Orazione.
- Nelle Chiese non Collegiate, e dove non è obligazione di cantarsi la Messa Conventuale, doverà in d. giorno Medio cantarsi solamente la Votiva sudetta, con l'eccezione, e regola prescritta di sopra nella Messa del Sacramento. Questa però doverà cantarsi ad un'altr'Altare, che non sia quello dell'Esposizione, nè quello dove sia il Tabernacolo col Sacramento incluso, ed in quelle Chiese, che hanno l'obbligo di cantar la Messa Conventuale, questa pure si canterà ad altr'Altare, come si è detto.
- S'ordina espressamente, che nelli giorni dell'Esposizione, Medio, e della Reposizione, le Messe si debbano cantare con li Ministri parati, e non altrimenti, anche nelle Chiese de' Regolari, non ostante qualsivoglia loro uso, o pretesa consuetudine in contrario.
- Nelle Messe private, che si celebreranno durante l'Esposizione non si suoni il Campanello all'Elevazione, ma solo uscendo i Celebranti dalla Sagrestia, si dia un picciolo segno con la solita Campanella.
- Non si celebrino Messe di Requie nel tempo che durerà l'Orazione di Quarant'ore; E le Messe del Santissimo che si celebreranno ne i giorni permessi dalla Rubrica saranno meramente Votive senza Gloria, e Credo. Nell'altre Messe private correnti, si aggiungerà coll'ordine prescritto dalla Rubrica, l'Orazione del Sacramento, così comandando la Santità di N. S.
11. Il Celebrante dovendo portare il Santissimo in processione sarà vestito di Piviale bianco, quando non abbia celebrato con Paramenti d'altro colore, che in tal caso continuerà il colore della Messa; Il Velo umerale però sarà di colore bianco in qualsivoglia caso, che debba portarsi il Sacramento anco nel Venerdì Santo li Paramenti de Ministri Sagri saranno del colore del Celebrante come sopra. Parimente il Pallio dell'Altare, dove stà l'Esposizione sarà sempre di colore bianco, benchè la Messa solenne ivi si celebri in altro colore: come pure

pure il Baldachino per la Processione deve essere del medesimo color bianco.

12 Terminata la Messa solenne per l'Esposizione il celebrante con li Ministri fatte le dovute riverenze al Sacramento, si ritireranno fuori del Corno dell'Epistola, dove il Celebrante (come pure li Ministri) deporrà il Manipolo, e levata la Pianeta prenderà il Piviale, ponerà ivi l'incenso in due Turiboli, senza benedirlo, e dopo con li Ministri genuflesso nel mezzo incenserà trè volte il Santissimo. Sul fine della Processione (quale si principierà anticipatamente fatta l'elevazione del Santissimo, o prima, secondo che sarà più, o meno numerosa) il Diacono in tempo congruo fatta la dovuta riverenza prenderà il Sacramento, e stando in piedi lo consegnerà al Celebrante genuflesso genuflettendo immediatamente esso Diacono; lo prenderà il Celebrante, ricoperte le mani dall'estremità del Velo umerale, e si alzerà: Principiandosi poi da Cantori l'Inno *Pange lingua &c.* s'incamminerà sotto il Baldachino recitando con voce sommessa Salmi, & Inni insieme con li Ministri, quali eleveranno le fimbrie del Piviale.

13 La processione farà composta di tutto il Clero della Chiesa; ed il Crocifero in questa Funzione non farà parato con abito Subdiaconale, ma vestito con Cotta. V'interranno onninamente otto Sacerdoti vestiti con Cotte, e con le torcie accese in mano, li quali procederanno dalli lati avanti il Baldachino, e dopo di essi seguiranno due Accoliti con Turiboli, quali per la strada incenseranno continuamente il Santissimo, e durante la Processione si suonaranno le Campane solennemente.

14 La Processione si farà dentro la Chiesa, & al più per la Piazza, quando l'angustia della Chiesa ne porti la necessità; e quando esca di Chiesa si farà ben pulire la strada della Piazza, dove se vi farà qualche Bottega, dovrà tenersi chiusa durante la Processione.

15 Se vi saranno instituite Confraternità di Secolari, o siano vestiti di Sacco, o no, tanto li Guardiani, ed Officiali di esse, quanto li Confratri tutti andaranno unitamente avanti il Clero Secolare, o Regolare che vi farà, al quale dovranno sempre cedere il luogo più degno. Di più espressamente si comanda, che li Guardiani, o altri Officiali di esse non ardischino sotto qualsivoglia pretesto di consuetudine, o altro, di andar dopo il Baldachino, sotto la pena di 25. scudi a ciaschedun Fratello, Guardiano, o Officiale della Confraternità, il quale contravenisse alla presente disposizione in conformità dell'Editto pubblicato l'anno 1689. Qual pena di scudi 25. si dovrà applicare alla medesima Confraternità se sarà povera, o al Monte del SS. Viatico a nostro arbitrio. Monsig. Primicerio però, dovrà andare dopo il Baldachino vestito senza Sacco col'abito suo prelatitio, e con il Rocchetto se ne avrà l'uso.

Di più ordiniamo alli suddetti Cleri Secolare, e Regolare, che nelle proprie Chiese, non permettino, che si pratici il contrario, sotto le pene contenute nel suddetto Editto, cioè di scudi venticinque alli superiori, e Rettori delle Chiese Secolari, e di privazione di voce attiva, e passiva alli Superiori Regolari con altre a nostro arbitrio. Quando poi vi fosse alcuno, che tanto ardisse, si notifica che oltre le suddette pene imposte di sopra, resterà ipso jure privo dell'Officio, e cassato dalla Confraternità rispettivamente il Guardiano, o Guardiani, & Officiali, quali contraverranno a questo

- nostr' Ordine, restarà Interdetta la Confraternità, e privati di fare più tale fanta Esposizione, finche da Noi non sarà reintegrata. Si dichiara anche, che all' Accusatore di tal contravvenzione si darà la terza parte della sudetta pena coll' esser tenuto secreto, e la sudetta disposizione vogliamo, che si osservi anche in tutte, e singole Processioni, & Esposizioni particolari.
- 16 Ritornata la Processione in Chiesa, e giunto il Celebrante al grado infimo dell'Altare maggiore, il Diacono genuflesso riceverà il Santiss. da esso Celebrante (quale immediatamente genufletterà deponendo il Velo umerale) e lo collocherà nella base del Trono, andando poi fatte le dovute riverenze al suo luogo. Li Cantori divotamente, e con pausa cantaranno il *Y. Tantum ergo* &c. Dopo di che il Celebrante alzatosi colli Ministri, ponerà ivi nel mezzo l'Incenso nel Turibolo senza benedizione, e genuflesso incensarà tre volte il Sagram. Terminato l'Inno senza dirsi il *Y. Panem de Cælo* &c. si cantaranno dalli suddetti Cantori le Litanie contenute nel Libro stampato per l'Orazione delle Quarant' Ore (qual Libro puramente senza alcuna immutazione dovrà usarsi in qualunque altra Esposizione del Santiss. che si faccia particolare) Dopo che haverà dette le Preci il Celebrante, alzatosi, (a cui li Ministri sosterranno il Libro) senza fare nuova genuflessione cantará a mani giunte il *Y. Dominus vobiscum* &c. con le orazioni, quali terminate, genuflessi faranno breve Orazione, ed indi partiranno a capo scoperto fino ad una ragionevole distanza dal Sacramento, dandosi così il principio all'Orazione delle Quarant' Ore.
- 17 Il Celebrante non dovrà usare la Sede Camerale, secondo il Decreto della Sag. Congr. de' Riti, ma un Banco, (che ne pure habbia braccia) con il postergale ornato di panno rosso ò di altro colore decente, in cui federà insieme colli Ministri Sagri; e si avverte alli medemi, come anche agl'altri che operano circa il divino Ministero, qualmente in tempo che stà esposto il Venerabile, anche nell'Esposizioni particolari non deve far riverenza alcuna al Clero, nè ad altra persona che assista alli Divini Officj. Molto meno dovranno mai usare le Sedie Camerali nelle Chiese li Guardiani, Deputati, ed Officiali delle Confraternità, Compagnie, e Congregaz. Laicali; mà federanno sopra un Banco con postergale senza braccia a' lati, e senza alcun uso de' Cuscini, come pure senza gradini, e senza genuflessorii davanti, qual Banco potrà coprirsi, di panno, e non di seta, e sarà onninamente situato fuori del Presbiterio in quelli casi che assisteranno alle messe, e Vesperi solenni, ò che nel Presbiterio si celebri dal Clero alcuna Funzione Sagra, ò che si Predichi in Chiesa, secondo li replicati Decr. della S. Congr. de' Riti, particolarmente per Decr. Generale emanato sotto li 13. Marzo 1688. sotto le pene medeme espresse di sopra, e comminate al n. XV. nell' *§§. Se vi saranno* &c. e *Di più ordiniamo* &c. Monf. Primicerio però federà dentro il Presbiterio al lato dell' Evangelio, in un Banco coperto di Panno, nell' Abito suo Prelatitio, come si è detto al n. XV.
- Se però la struttura della Chiesa non permetterà luogo congruo fuori del Presbiterio in tal caso di necessità si concederà da Noi, che possa collocarsi il Banco come sopra de' Guardiani, dirimpetto all'Altare in uno de' lati, fuori del termine del Presbiterio.
- Si proibisce espressamente agl' Huomini, ed alle Donne di qualsivoglia sta-

to, e condizione (eccettuate le Persone Regie quando vi si trovino) l'entrare sotto qualsivoglia preteſto ad orare nel Presbiterio, ò ſia recinto dell'Altare, dove ſtà eſpoſto il Venerabile; dovendo quel luogo eſſer occupato ſolamente da Eccleſiaſtici, deſtinati al Miniſterio Divino, ò all' aſſiſtenza dell' Orazione; Il che ſi oſſerverà non ſolo nelle Chieſe dove ricorre l'Eſpoſizione ordinaria, mà anche in tutte le altre, dove per Indulto Apoſtolico, ò per altra legittima facoltà, occorre farſi l'Eſpoſizione, benche per breve tempo; al che provvederanno li Superiori, ò Sagreſtani col riparo delli Ban- chi ancora biſogmando. In oltre ordiniamo, e comandiamo a' Rettori, e Superiori tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Chieſa, che du- rante la d. Eſpoſizione non ardiſchino di far portare riſpettivamente qual- ſivoglia forte di Sedie nelle Chieſe à qualunque perſona d'ogni ſeſſo, gra- do, e condizione, ſotto la pena di dieci ſcudi alli Rettori Secolari da appli- carſi ad uſi Pii riſervata la terza parte per l'Accuſatore, & a' Regolari della privazione della voce attiva, e paſſiva, & altre a noſtro arbitrio.

18 Non ſi terrano nelle Chieſe dell' Eſpoſizioni anche particolari, Bacili per limoſine, ne vi aſſiſteranno Religioſi, ò altri Eccleſiaſtici, ne nemo Perſone Laicali per riceverle; come ne meno anderanno Chierici, Conſra- tri, Mandatarii ò altre perſone queſtuando per la Chieſa. Molto meno do- veranno far ciò li poveri, quali ſtaranno per lo ſpazio di canne dieci lontani dalle Porte della Chieſa, ſotto le pene contenute nell'Editto ſtampato à parte, che per ciò farà parimente cura de' Superiori, e Sagreſtani, e degli Eſſecutori che vi aſſiſtono, il procurare, non entrino in Chieſa ad effetto di evitare la diſtrazione de' Fedeli che orano, potendo li benefattori caritativi far l'elemoſine fuori delle Chieſe, ficcome anche è l'intentione di N.S. dichia- rata nell' ultimo editto in cui ſi proibisce ad ogni Fedele dar nelle Chieſe limoſine a' poveri.

19 S' avverte che non termini l' Orazione in una Chieſa, ſe non che dopo che farà principiata nell'altra, e ciò ſ' oſſerverà da qualunque Chieſa, benche Baſilica, e Collegiata ò in qualsivoglia modo Privilegiata.

20 Terminata la Meſſa della Repoſizione il Celebrante prenderà il Piviale (oſſervando il ritto riſpettivamente ſopra deſcritto dopo la Meſſa dell' Eſpo- ſizione) e genufletterà colli Miniſtri avanti il Santiſſimo Sacramento nel mezzo ſull' infimo grado dell' Altare; Immediatamente li Cantori princi- piaranno le Litanie, e ſi continuerà fino al *Ÿ. Domine exaudi orationem meam* incluſivè. Dopo alzatoſi il Celebrante colli Miniſtri, ponerà ivi nel mezzo l' Incenſo ſenza benedizione, e genufleſſo incenſerà trè volte il San- tiſſimo Sacramento, e prenderà il Velo umerale. Fatta l' incenſazione, il Diacono colle dovute riverenze levarà il Sacramento dal Trono, & imme- diatamente ſtando in piedi lo conſegnerà al Celebrante genufleſſo, genu- flettendo anch' eſſo Diacono ſubito che averà conſegnato il Sacramento, praticandoſi dipoi riſpettivamente ciò che ſopra nell' Eſpoſizione ſi è detto circa le Cerimonie, e Rito della Proceſſione &c.

21 Ritornato dopo la Proceſſione il Celebrante all' infimo grado dell' Al- tare, il Diacono genufleſſo riceverà da eſſo, che ſtarà in piedi il Santiſſimo, verſo cui il Celebrante genufletterà immediatamente, e deporrà il Velo ume-

- rale: Il Diacono lo collocarà sopra il Corporale in mezzo dell'Altare, e ritornerà al suo luogo. Il Celebrante al *Ÿ. Genitori Genitoque &c.* alzatosi colli Ministri ponerà come sopra l'Incenso senza benedirlo, ed incenserà il Sacramento. Li Cantori diranno il *Ÿ. Panem de Cælo, &c.* (à cui s'aggiungerà l'*Alleluja* nel tempo Pasquale solamente, & in tutta l'Ottava della Festività del Corpus Domini in qualsivoglia Esposizione che si facci.) Il Celebrante alzatosi senza far nuova genuflessione sostenendo li Ministri il Libro (senza dire il *Ÿ. Dominus Vobiscum*, come per Decreto della Sacra Congregazione de' Riti) cantará le Orazioni à mani giunte, quali terminate, genuflesso prenderà il Velo umerale, ed ascendendo solo all'Altare, fatte le dovute riverenze prenderà nelle mani ricoperte, come si disse, coll'estremità del Velo umerale l'Ostensorio, e darà con esso la Benedizione al Popolo, e riposto il Sacramento sopra il Corporale descenderà, e starà genuflesso al suo luogo. Il Diacono immediatamente, ò un Sacerdote con Stola, fatte le dovute riverenze chiuderà il Sacramento nel Tabernacolo, quale per tale effetto doverà ritenersi nell'Altare dell'Esposizione; e l'Offia Consagrada si dovrà consumare nella Messa, ò in quella mattina, ò nella seguente; dopo di che partiranno, e terminerà l'Orazione di Quarant' Ore.
- 22 Nel tempo che durerà l'Orazione medesima, si proibisce espressamente il Predicare; ma volendosi fare dopo li Vesperi qualche breve Sermone per eccitare li Fedeli alla divozione verso il Santissimo Sacramento si dovrà prendere la licenza, e Benedizione da Noi, ò da Monsignore nostro Vicegerente, anche nelle Chiese de' Regolari, & in qualunque modo Privilegiate, e non solo nell'Esposizione di Quarant' Ore, ma in qualsivoglia altra Esposizione; qual licenza si darà in scriptis. Quello poi doverà Sermoneggiare, farà almeno costituito nell'Ordine Diaconale, Sermoneggerà con la Cotta, benchè sia Regolare, mà senza la Stola, & a capo scoperto, vicino all'Altare dove stà esposto il Santissimo, & in un sito che non obblighi gl'Ascoltanti a fare atti d'irriverenza con voltare le spalle al Sacramento.
- 23 Le Chiese dove farà l'Orazione di Quarant' Ore doveranno la sera stare aperte fin tanto che vi farà il popolo per orare. Ma perche non può darli in ciò un'ora determinata sì per la situazione di esse, come per la mutazione delle stagioni; Perciò potranno chiudersi l'Estate circa le trè ore, e l'Inverno intorno ad ore cinque. S'avverte però, che anche a Porte chiuse deve continuare l'Orazione come s'è detto an.7. non dovendo mai esser interpolata l'Orazione di Quarant' Ore, come per Decreto della Sac. Congr. de' Riti.
- 24 In ogni Chiesa di Roma si terrà affissa in luogo patente la Lista delle Quarant' Ore per informazione de' Fedeli Devoti.
- 25 Parimente in ogni Chiesa dove è determinata l'Esposizione si dovrà tenere affissa continuamente nella Sagrestia la presente Istruzione, acciò che niuno possa allegare l'ignoranza delle Regole, e Precetti che vi si contengono.
- 26 Non ardirà alcun Rettore, Curato, ò Sagrestano, fuori dell'ordine assegnato nella Lista delle Quarant' Ore, d'esponere, ò far esponere il Santissimo Sacramento sotto qualsivoglia pretesto, ò consuetudine, per veruna causa grave, nè per Infermi, senza Breve speciale di S. Santità, ò almeno licenza se-
- gna-

gnata da Noi, ò da Monsignor nostro Vicegerente, e sottoscritta dal Deputato delle Quarant' Ore, quale ottenuta s' esporrà il Venerabile in un' Altare, ò Cappella con un Velo avanti, e col sudetto numero di venti lumi, e si osserverà puntualmente il tempo che dovrà durare l'Espofizione assegnata nella sudetta licenza sotto le pene infra scritte, e privazione d'ufficio.

27. Finalmente si comanda espressamente che tutti, e singoli sopraddetti Ordini si debbino inviolabilmente osservare, e che si ubbidisca esattamente per quello potesse occorrere di più al nostro Deputato sopra le Quarant' Ore, sotto pena alli Maeftri di Cerimonie che assisteranno alle funzioni, se non faranno adempire esattamente tutte le Ceremonie, & i Riti prescritti, ed alli Trasgressori rispettivamente de' sudetti Ordini, di scudi dieci, d'oro da applicarsi a' luoghi Pii; & alli Regolari della privazione di voce attiva, e passiva, di Carcere, & altre pene maggiori riservate à nostro arbitrio: dichiarandosi, che in difetto dell' osservanza, si procederà più rigorosamente contro li Superiori, e Sagrestani delle Chiese, alli quali appartiene più che ad ogn'altro la buona regola, e cura di esse.

Dato dalla nostra solita Residenza questo dì 20. Gennaio 1705.

G. Card. Vicario.

Antonio Buffi Deputato.

Niccolò Antonio Cuggiò Segretario.

ADNOTATIONES.

1. L'ORATIONE DEL SACRAMENTO. Quoties igitur publicæ venerationi exponitur in Ecclesiis ven. Ostia, in missis privatis erit dicenda Oratio de Sacramento, ordine à Rubrica præscripto: in missis verò cantatis, & solemnibus servandum erit *Decretum Congr. Rit. 13. Febr. 1666.* quod notatur in *Kalendario Frat. Minor. de Obser. sub titulo de notand. general. pro Missal. num. 9.* sequentis tenoris: -- Quando exponitur Sacramentum in Altari pro initio 40. horarum, vel spiritualium exercitationum, si accidat in festo primæ, vel secundæ classis, sive in Dominica privilegiata primæ, vel secundæ classis, tunc in Collegiatis, vel due cantetur Missæ una de festo, seu Dominica post Tertiam: altera Novena de Sacramento post Nonam, vel una cantetur de die cum commemoratione Santissimi Sacramenti.

2. In Missis tamen privatis dicta Oratio de Sacramento erit omittenda in festis primæ, & secundæ classis, prout ead. *Congr. Rit. respondit 2. Decembr. 1684.* nam proposito Dubio pro parte Procuratoris

Generalis Lateranensium--An in Missa privata de Sancto duplici, vel semiduplici, de quo tali die fit Officium, faciendâ sit commemoratio de Sanctis. Sacramento exposito occasione 40. horarum, prodit rescriptum - posse, sed omittendam in festis primæ & secundæ classis.

3. SITUATO FUORI DEL PRESBITERIO. Quæ Sacri Canones invariabiliter statuerunt de exclusione laicorum à Presbyterio, ut apud Card. Bon. in *liturg. lib. 1. c. 20. §. 7.* videre est, & liber Cæremonialis verbis nempe *Sedes autem pro Nobilibus atque Illustribus viris, laicis Magistratibus, ac Principibus, quantumlibet magnis, & excelis, plus minusve, prò cuiuscunque dignitate, & gradu ornatas decet extra Chorum, & Presbyterium collocari juxta Sacrorum Canonum præscriptum, laudabilisque antiquæ disciplinæ documenta jam inde ab exordiis Christianæ Religionis introductæ, ac longo tempore observatæ nec non Sac. Congreg. Rituum circa eorumdem locum, & præeminentias præscripsit, hic innovantur, & observanda esse præcipitur. Decreta autem, quæ diversis temporibus hac in re emanarunt, sunt sequentia.*

D 2 DE-